

Registro Nazionale degli Aiuti

In vigore dal 12 agosto

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio il Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Istituito dall'art. 52 della legge n. 234 del 2012, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il Registro Nazionale degli Aiuti costituisce il primo strumento informatizzato attivato da un Paese membro dell'Unione europea per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e garantire la trasparenza in materia di aiuti di Stato.

Nello specifico, attraverso il RNA sarà possibile evitare i casi di cumulo dei benefici oltre i limiti previsti dall'UE e, nel caso degli aiuti in regime de minimis, prevenire il superamento del massimale di aiuto concedibile secondo le regole comunitarie.

Attraverso il Registro tutte le amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto e gli altri soggetti incaricati della gestione di agevolazioni pubbliche potranno quindi effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di specifiche "visure" che elencheranno i benefici già goduti dal destinatario dell'incentivo negli ultimi esercizi finanziari in qualunque settore.

Il Registro sarà realizzato in formato aperto e garantirà l'accesso gratuito alle informazioni, senza restrizioni né necessità di identificazione e autenticazione, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale.

Il Regolamento che entrerà in vigore il prossimo 12 agosto definisce le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati relativi a:

- a) gli aiuti di Stato notificati alla Commissione europea a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- b) gli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ai sensi dei regolamenti della Commissione adottati per le esenzioni per categoria sulla base dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- c) gli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nonché quelli previsti dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
- d) gli aiuti de minimis SIEG;
- e) gli aiuti SIEG.

Per tutte queste categorie di aiuti, le informazioni che dovranno essere inserite nel Registro sono:

- i dati identificativi dell'Autorità responsabile;
- i dati identificativi del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, al titolo, alla base giuridica, alla dotazione finanziaria complessiva, alla tipologia dell'aiuto e all'obiettivo perseguito, nonché le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza;
- i dati identificativi del soggetto concedente o degli altri soggetti competenti;
- i dati identificativi del soggetto beneficiario dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al codice fiscale, alla denominazione, alla ragione sociale, alla sede legale e alla dimensione;
- i dati identificativi del progetto o dell'attività per il quale è concesso l'aiuto individuale, con particolare riferimento ad una breve descrizione del progetto o dell'attività finanziata, comprese le date di inizio e fine, al Codice unico di progetto (CUP), all'ubicazione del progetto, all'elenco dei costi del progetto e delle spese ammesse;
- i dati identificativi dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, alla tipologia dell'aiuto, alla data di concessione, all'ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione.

In più, il base al Regolamento, il RNA conterrà una sezione contenente i dati dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.

Il provvedimento fissa anche i criteri per l'interoperabilità del RNA con i registri del Mipaaf e per l'eventuale interoperabilità con le altre banche dati in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese.

Il Registro è interconnesso anche con il Registro delle imprese, per l'acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti, e con il Sistema CUP della Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire, attraverso il Registro, la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto.

In ogni caso, la registrazione deve intervenire prima della concessione delle agevolazioni.

Per i regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del Regolamento si richiede la registrazione solo laddove nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento.